



COMUNE DI GENOVA

## **Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità circoscrizioni/municipi**

Premesso:

Le circoscrizioni comunali sono il risultato del processo di decentramento, possibile nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, ed è una scelta che va compiuta nello Statuto, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il legislatore statale mantiene pertanto la denominazione di circoscrizioni, quando si riferisce alle cariche degli organi di decentramento comunale, e in tal senso vanno interpretate le diverse denominazioni che possano essere contenute nello Statuto o nei regolamenti comunali, per cui il termine municipio e municipali va letto come circoscrizione e circoscrizionale.

La figura del Presidente di Municipio non è espressamente prevista, ma essendo eletto e facendo parte del consiglio, è equiparabile al consigliere circoscrizionale quanto alle cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità.

### **Incandidabilità e requisiti della candidatura**

L'incandidabilità è una limitazione al diritto di elettorato passivo che non solo deve essere circoscritta a casi tassativi ed è insuscettibile di interpretazione analogica, ma è coperta da una riserva di legge statale.

In tal senso depono l'articolo 117 secondo comma lettera p) della Costituzione che demanda alla esclusiva potestà legislativa dello Stato le materie della legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. La riserva di legge statale è stata ribadita dalla giurisprudenza anche nei confronti della legislazione regionale.

La legge statale in argomento è il decreto legislativo n. 235/2012 che all'articolo 10 elenca le condizioni di incandidabilità per talune cariche comunali, tra le quali sono espressamente comprese le cariche di presidente e consigliere circoscrizionale (municipale). Le condizioni ivi disciplinate si riferiscono a condanne definitive per taluni reati o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione antimafia.

Altre condizioni di incandidabilità riguardano gli amministratori responsabili di dissesto finanziario e quelli responsabili dello scioglimento del consiglio per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Si tratta a ben vedere di ipotesi molto gravi, che giustificano la limitazione del diritto di elettorato passivo.

L'articolo 56 del decreto legislativo n. 267/2000 rubricato Requisiti della candidatura dispone il divieto di candidature contemporanee, ovvero quando le elezioni si svolgano nella stessa data:

- a consigliere provinciale in più di due province
- a consigliere comunale in più di due comuni



Comune di Genova | Segreteria Generale |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G  
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258  
Email [uffsegretariogen@comune.genova.it](mailto:uffsegretariogen@comune.genova.it) |





COMUNE DI GENOVA

- a consigliere circoscrizionale in più di due circoscrizioni.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede il divieto di candidatura a sindaco in più di un comune e il divieto di candidatura a presidente della provincia in più di una provincia.

Il successivo articolo 57 disciplina invece la doppia candidatura a consigliere provinciale, comunale, circoscrizionale, prevedendo il diritto di opzione entro 5 giorni dall'elezione, e in mancanza prevede quali tra le cariche conseguite con l'elezione, prevalga:

*"1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio."*

Per il caso di candidatura del sindaco in due comuni o del presidente della provincia in due province, non è previsto alcun meccanismo di opzione.

Con riferimento alle candidature superiori a due in cariche analoghe di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale, o di doppia candidatura alla carica di sindaco o di presidente della Provincia, soccorre la sentenza della Corte di cassazione sez. I, 09/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 09/04/2010), n.8545, secondo cui la terza candidatura, (per i consiglieri o la doppia per il sindaco o presidente della Provincia) in violazione del divieto di cui all'articolo 56 d.lgs. n. 267/2000 costituisce una ipotesi di incandidabilità, sanzionata con la nullità insanabile dell'elezione, definita anche come *<<una particolarissima causa d'ineleggibilità (Corte Cost. n.n. 407/92, 141/1996), e si riferisce alla mancanza dei requisiti necessari per l'accesso alla carica elettiva, che comporta "inidoneità funzionale assoluta all'elezione", senza possibilità di rimozione.>>*

Prosegue la Suprema Corte: *<< sebbene il testo normativo non stabilisca espressa sanzione, se ricorre ne consegue la nullità-insanabile-, della stessa irregolare elezione, la cui legittimità deve essere assoluta. La funzione della norma nel sistema giustifica siffatta radicale sanzione, perché siamo in presenza di una incapacità elettorale che incide sulla legittimazione al diritto di elettorato passivo, in quanto genera l'impossibilità di adire prima ancora della carica, la stessa possibilità di candidarsi ad essa.>>*

La fattispecie esaminata dalla Cassazione riguardava peraltro un cittadino candidato alla carica di consigliere comunale in due comuni ed alla carica di sindaco in un terzo comune, ed è stata ritenuta riconducibile all'articolo 56.

## Ineleggibilità e incompatibilità

Ulteriori ipotesi, con specifica disciplina, sono le condizioni di ineleggibilità (articolo 60 d.lgs. n. 267/2000) che impediscono l'elezione ma non la candidatura e che in alcuni casi possono essere rimosse entro la data di presentazione delle liste. **Tali condizioni sono espressamente previste dalla legge come applicabili ai consiglieri circoscrizionali.** E ulteriormente diverse sono le condizioni di incompatibilità (artt. 63 e seguenti) tra due cariche o ruoli, che determinano la



Comune di Genova | Segreteria Generale |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G  
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258  
Email [uffsegretariogen@comune.genova.it](mailto:uffsegretariogen@comune.genova.it) |





COMUNE DI GENOVA

possibilità di opzione per il candidato. **Anche tali condizioni sono espressamente applicabili ai consiglieri circoscrizionali.**

Tra le fattispecie denominate come di incompatibilità, che quindi non sono ostative alla candidatura e nemmeno all'elezione, l'articolo 65 comma 2 disciplina l'incompatibilità tra la carica di consigliere circoscrizionale di una circoscrizione e quella di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune, comprendendosi in tale formulazione tutti gli eletti nei municipi, quindi anche il presidente. (*"2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di **consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.**"*)

Il comma 3 dell'articolo 65 TUEL prevede invece l'incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di consigliere circoscrizionale dello stesso o di altro comune.

(*"3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune."*)

### **Le norme del regolamento sul decentramento interpretate alla luce delle norme statali**

In conseguenza di ciò le norme del regolamento sul decentramento che disciplinano le condizioni di candidabilità, vanno correttamente interpretate alla luce di quanto disposto dalle norme statali.

In particolare:

#### **Per i consiglieri municipali**

**art 27 comma 4 il divieto di candidarsi alla carica di consigliere municipale in più di due municipi** è speculare a quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo n. 267/2000 per cui alla terza candidatura va applicato quanto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8547/2010, quindi la nullità insanabile dell'elezione.

**i commi 5, e 7 :**

**"Comma 5. I/le candidati/e a Consigliere/a municipale possono presentare le loro candidature a Consigliere/a comunale.**

**Comma 7. È causa di incompatibilità anche l'elezione in Consiglio Comunale, in altro Consiglio municipale e la nomina ad Assessore comunale o ad Assessore municipale presso altro Municipio."**

sono coerenti con le norme statali nel senso che dispongono l'incompatibilità tra cariche, che può essere rimossa dopo le elezioni con l'opzione e contestata con la procedura di cui all'articolo 69 d.lgs. n. 267/2000.



Comune di Genova | Segreteria Generale |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G  
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258  
Email [uffsegretariogen@comune.genova.it](mailto:uffsegretariogen@comune.genova.it) |





COMUNE DI GENOVA

## Per gli assessori municipali

L'articolo 64 comma 1 ter dello Statuto comunale estende agli assessori municipali le condizioni di candidabilità, eleggibilità, compatibilità previste per i consiglieri municipali/circoscrizionali: *“Gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio municipale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere municipale. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge.”*

## Per il Presidente del Municipio

L'articolo 47 del regolamento sul decentramento prevede ai commi 2 e 3 dei divieti di candidatura, e al comma 4 una incompatibilità:

**il comma 2. “Nessuno può essere candidato alla carica di Presidente di Municipio in più di un Municipio.”** Tale norma si ispira a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 56 che si riferisce però solo alla carica di sindaco e di presidente della provincia. Pur nutrendo dubbi sull'equiparazione del Presidente di Municipio al sindaco, in quanto è normalmente equiparato al consigliere circoscrizionale, tuttavia in considerazione del meccanismo di elezione alla carica di Presidente, è possibile una interpretazione letterale della norma regolamentare, che quindi consente una sola candidatura a Presidente di Municipio, per cui a partire dalla seconda candidatura dovrebbe derivare la nullità dell'elezione, applicando il principio espresso dalla Cassazione n. 8545/2010.

**il comma 3 “Nessuno può essere candidato alla carica di Presidente di Municipio e di Consigliere/a comunale.”**

Tale norma va confrontata con quanto disposto dall'articolo 65 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000, secondo cui la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune. Come già accennato sopra, la figura del Presidente del Municipio non è espressamente prevista dalla legislazione statale, ma ai fini delle condizioni ostative alla candidatura, o all'elezione o alla compatibilità con altre cariche, è equiparata a quella del consigliere circoscrizionale, in quanto membro del consiglio municipale. Stante il tenore letterale della norma regolamentare, il comma 3 dell'articolo 47 del regolamento sul decentramento è interpretabile come requisito della candidatura, paragonabile a quanto previsto per il sindaco dall'articolo 56 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, con le conseguenze previste dalla Cassazione n. 8545/2010.

Il comma 4 prevede “4. È causa di incompatibilità anche la nomina ad Assessore comunale o ad Assessore municipale presso altro Municipio.”

Il comma 4 è coerente con l'equiparazione degli assessori comunali ai consiglieri comunali quanto alle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità stabilito dal comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 267/2000 e dall'articolo 64 comma 1 ter dello Statuto Comunale per quanto riguarda gli assessori municipali.



Comune di Genova | Segreteria Generale |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G  
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258  
Email [uffsegretariogen@comune.genova.it](mailto:uffsegretariogen@comune.genova.it) |





COMUNE DI GENOVA

Pertanto, il Presidente di Municipio, una volta eletto, non potrà essere nominato assessore comunale o municipale di altro Municipio, salvo il diritto di opzione per la diversa carica e la conseguente decadenza, in applicazione delle norme generali sull'incompatibilità.



Comune di Genova | Segreteria Generale |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G  
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258  
Email [uffsegretariogen@comune.genova.it](mailto:uffsegretariogen@comune.genova.it) |

